



# **COMMISSIONE DISCIPLINARE**

**STAGIONE SPORTIVA 2022/2023**

## **Comunicato Ufficiale n.9 del 22 settembre 2023**

### **DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE**

#### **DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (2° GRADO)**

**ASD VALDURZ** – avverso squalifica allenatore Rossi Repanai Cesare fino al 31 dicembre 2025 e ammenda di euro 200,00.

Gara: Valdurz - Canadesi Sporting Club del 27 Giugno 2023. Comunicato Ufficiale n.34 del 15 Luglio 2023.

Procedimento 9/A.

Con appello ritualmente proposto l'odierna appellante chiede la revisione dell'entità della squalifica a carico dell'allenatore Rossi Repanai Cesare, ritenendola eccessivamente severa anche in relazione a precedenti decisioni assunte dal Giudice sportivo pur ammettendo, in buona sostanza, le responsabilità a carico del proprio tesserato e la cancellazione dell'ammenda, sostenendo il mancato coinvolgimento della quasi totalità dei propri tesserati in relazione ai fatti riportati a referto dall'arbitro.

La Commissione Disciplinare, letti i motivi d'appello ed esaminati gli Atti Ufficiali di gara osserva: nessun elemento di dubbiosità presenta il referto di gara che appare univoco e non contraddittorio. Per quanto attiene all'allenatore Rossi Repanai Cesare, ritiene questa Decidente che a carico dello stesso vada addebitata la condotta particolarmente violenta consistita nell'aver colpito, deliberatamente e in successiva sequenza, l'allenatore avversario con un violento calcio all'addome, con pugni e schiaffi, mentre questi era intento a festeggiare la vittoria con il proprio entourage.

Al più, evidenzia ancora questa Commissione come, proprio l'atto finale di una manifestazione di sì tale portata, in termini anche di tradizione e risonanza non solo mediatica, inquadrata in un contesto di promozione sportiva, culturale e sociale, debba al contrario imporre un comportamento diametralmente opposto rispetto a quello posto in atto dal Rossi Repanai, che proprio per il ruolo ricoperto dovrebbe fungere da esempio per i suoi calciatori. Quindi, non può che ritenersi, la condotta posta in essere dal tesserato in epigrafe indicato, senz'altro deprecabile e pertanto giustamente sanzionata dal Giudice di primo esame.

Riguardo all'ammenda inflitta all'odierna appellante, ritiene questa Commissione comprovate le motivazioni ascrivibili ai propri tesserati nei confronti degli Ufficiali di gara e dei calciatori avversari che inducono pertanto a confermare le decisioni assunte dal Giudice di prime cure.

Per tutto quanto descritto in narrativa,

#### **DELIBERA**

Di respingere l'appello e di confermare la squalifica fino al 31/12/2025 all'allenatore Rossi Repanai Cesare (Valdurz) e l'ammenda di euro 200;

Per l'effetto, di addebitare la relativa tassa nella prevista misura di euro 80,00, da trarsi dal deposito cauzionale versato dalla società ad inizio stagione sportiva, per come richiesto.

**Pubblicato in Roma il 22/09/2023**

**LA COMMISSIONE DISCIPLINARE**